



ATTI UFFICIALI



**REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
DEL COMUNE DI CHIERI**

TITOLO I° – NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 1 – Finalità del regolamento –

Il presente regolamento disciplina, con impostazione unitaria nella programmazione e nell'utilizzo, la concessione in uso e la gestione a terzi degli impianti sportivi comunali.

Gli impianti e le attrezzature sportive della Città di Chieri costituiscono patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa. L'uso degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività garantendo ampio accesso ai cittadini di ogni età e sesso, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap, in attuazione degli impegni assunti in sede di Accordo di Programma per il Gruppo Sintesi e in sintonia con le linee di indirizzo di "Chieri Città Educativa".

Le Aree Programmazione Territorio e Gestione Territorio dovranno acquisire il parere del Sistema Educativo e Sport per l'individuazione e per la destinazione ad impianti sportivi delle aree da inserire nel piano regolatore e per la programmazione del piano di manutenzione degli impianti sportivi comunali.

Viene quindi regolamentato:

1° - l'affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali;

2° - la concessione in uso annuale delle ore palestre gestite dal Servizio Sistema Educativo e Sport.

ART. 2 – Classificazione degli impianti

Gli impianti sportivi della Città di Chieri, in riferimento ai criteri e alle definizioni accreditate in letteratura sportiva, vengono classificati in impianti sportivi di base, impianti di 1^a generazione e impianti di 2^a generazione.

- IMPIANTI SPORTIVI DI BASE – Ospitano attività monotematiche e politematiche con prevalente attività di socializzazione; hanno caratteristiche tecniche riconducibili alla pratica di una o più discipline sportive finalizzate alla promozione dell'esercizio motorio in ogni età. Questi impianti sono strettamente interconnessi ad una specifica zona cittadina, quindi prevedono come elemento prevalente una forte caratterizzazione al socioambiente di riferimento ed alla partecipazione dei cittadini alla loro gestione.

- IMPIANTI SPORTIVI DI 1^a GENERAZIONE – Impianti che possiedono le necessarie caratteristiche tecniche e strutturali legate ad una gestione sportiva ma non consentono di sviluppare attività di tipo commerciale e imprenditoriale significativa.

- IMPIANTI SPORTIVI DI 2^a GENERAZIONE – Impianti che per caratteristiche tecniche strutturali, oltre alla gestione sportiva, consentono di sviluppare anche attività di tipo commerciale ed imprenditoriale.

ART. 3 – Beneficiari delle concessioni –

Il beneficiario da privilegiare per gli impianti di base e di 1^a generazione dovrà essere l'associazionismo cittadino che valorizza l'apporto del volontariato. Le concessioni saranno rilasciate, in via prioritaria, a società e/o associazioni sportive e/o enti aventi finalità non lucrative, affiliate alle Federazioni del C.O.N.I. o ad Enti di Promozione Sportiva e da loro riconosciute e al cooperativismo sociale.

Oltre ai suddetti, per gli impianti classificati come strutture di 2^a generazione, le concessioni potranno essere rilasciate anche alle imprese.

ART. 4 – Classificazione impianti –

In sede di 1^a applicazione, gli impianti sportivi della Città di Chieri vengono classificati come segue:

IMPIANTI DI BASE:

Centro sportivo di Via Santena

Campi da bocce Via Brofferio

Campi da bocce annessi al Centro d'Incontro delle Maddalene

IMPIANTI DI 1^ GENERAZIONE:

Palestra Scolastica Via Fea
Palestra Scolastica P.zza Pellico
Palestra Scolastica Via Tana
Palestra Scolastica Via Ns. S. della Scala
Palestra Scolastica Via Bersezio
Palestre Scolastiche (2) Via Monti – Reg. Gioncheto
Palestrina arti marziali Via S. Clara
Campo calcio C.so Buozzi
Campo calcio Str. Fontaneto
Campo calcio Reg. Pessione
Bocciodromo Str. San Silvestro

IMPIANTI DI 2^ GENERAZIONE:

Centro sportivo San Silvestro
Piscina Via Fea

ART. 5 – Cambio di classifica –

Quando l'attività sportiva subisce modifiche tali da non identificare più l'impianto sportivo nella classifica assegnata, la Giunta Comunale può, con apposito atto deliberativo, effettuare il cambio di classifica dell'impianto stesso.

TITOLO II°- CONDIZIONI E CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI DI BASE E DEGLI IMPIANTI DI 1^ GENERAZIONE.

ART. 6 –

La Città di Chieri affida gli impianti sportivi di base e di 1^ generazione mediante trattativa diretta con concessione d'uso gratuito a soggetti in grado di soddisfare i seguenti obiettivi:

- a) radicamento nel tessuto sportivo e sociale in cui è presente l'impianto sportivo;
- b) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
- c) promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap.
- d) promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato e degli anziani.

La Città di Chieri individua il beneficiario affidatario della gestione dell'impianto nella realtà sportiva o nella cooperazione sociale.

La Città di Chieri potrà erogare alcuni contributi parziali per le spese di gestione in prevalenza destinati alla realizzazione di progetti di promozione rivolti ai bambini, giovani, anziani e situazioni di handicap.

Gli statuti delle Associazioni Sportive e delle Cooperative Sociali, affidatarie di gestioni, dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione o della Cooperativa. Gli eventuali utili di bilancio, relativi all'impianto in concessione, dovranno essere investiti per miglioramenti strutturali e gestionali dell'impianto stesso.

L'affidamento della gestione dell'impianto sportivo dovrà avvenire mediante convenzione, a titolo gratuito, indicante per ogni impianto:

- 1 - oggetto della convenzione;
- 2 – descrizione dell'impianto;
- 3 – durata della gestione (compresa tra 1 e 6 anni, con possibilità di proroga di ulteriori anni 3);
- 4 – lavori di manutenzione ordinaria da eseguire a carico del concessionario, spese di gestione;
- 5 – eventuali opere di manutenzione straordinaria che dovranno essere di volta in volta concordate tra le parti sulla base di specifici progetti approvati dalla competente Area Comunale che monitorerà costantemente la loro realizzazione. Tali interventi potranno essere oggetto di contribuzione o concorso spese da parte del Comune per investimenti;
- 6 – entità di eventuale contributo da corrispondersi da parte dell'Amministrazione Comunale in base alle esperienze di utilizzo dell'impianto nonché delle potenzialità e progettualità proposte dal gestore;
- 7 – uso pubblico dell'impianto;

- 8 – attività sociale ed eventuale possibilità di finanziare progetti specifici svolti in collaborazione con il Servizio Educativo e Sport del Comune e rientranti nel progetto complessivo Chieri Città Educativa;
- 9 – assicurazioni;
- 10 – pubblicità;
- 11 – fidejussione (ove si ritenga necessaria);
- 12 – responsabilità;
- 13 – tariffe;
- 14 – verifiche, controlli, indicatori sull'andamento della gestione;
- 15 – sicurezza;
- 16 – autorizzazione bar;
- 17 – revoca dell'affidamento;
- 18 – divieto di subappalto;
- 19 – sanzioni;
- 20 – principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza;
- 21 – spese contrattuali

TITOLO III° - CONDIZIONI E CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI DI 2^ GENERAZIONE.

ART. 7 -

L'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo di 2^a generazione avverrà mediante procedimento ad evidenza pubblica aperto a imprese, società e associazioni sportive, Enti di promozione, Federazioni sportive, Cooperative, anche associate o in raggruppamento d'impresa

Le finalità che l'Amministrazione Comunale intende perseguire tramite l'affido sono:

- garantire ampio accesso ai cittadini di ogni età e sesso a svolgere attività sportiva compatibile con le caratteristiche dell'impianto;
- valorizzare, realizzare e ammodernare l'impiantistica sportiva cittadina.

L'affidamento avverrà nel rispetto di quanto previsto nel vigente regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Chieri e nella vigente normativa riguardante l'affidamento dei servizi.

Negli impianti di 2^a generazione la cui convenzione in atto deriva da affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, si potrà prevedere, in caso di dimostrata convenienza economica legata ad un preciso piano di investimenti da parte del gestore, per la realizzazione di nuove strutture sportive per la città, il prolungamento del contratto fino ad un massimo di anni 20.

La convenzione dovrà indicare, per ogni impianto, norme inerenti:

- 1 - oggetto della convenzione;
- 2 – descrizione dell'impianto;
- 3 – durata della gestione (max 20 anni);
- 4 – lavori di manutenzione ordinaria da eseguire a carico del concessionario, spese di gestione;
- 5 – descrizione degli interventi di manutenzione straordinaria a carico del concessionario ;
- 6 – quota annua a carico o del gestore o dell'Amministrazione Comunale;
- 7 – uso pubblico dell'impianto;
- 8 – attività sociale ed eventuale possibilità di finanziare progetti specifici svolti in collaborazione con il Servizio Educativo e Sport del Comune e rientranti nel progetto complessivo Chieri Città Educativa;
- 9 – assicurazioni;
- 10 – pubblicità;
- 11 – fidejussione;
- 12 – responsabilità;
- 13 – tariffe;
- 14 – verifiche, controlli, indicatori sull'andamento della gestione;
- 15 – sicurezza;
- 16 – autorizzazione bar;
- 17 – revoca dell'affidamento;
- 18 – subappalto;
- 19 – sanzioni;
- 20 – principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza;
- 21 – spese contrattuali

TITOLO IV^– CONCESSIONE IN USO ANNUALE ORE PALESTRE

ART. 8 –

Per accedere alla richiesta di assegnazione di ore palestre comunali occorre che siano soddisfatti i seguenti requisiti da parte delle Società Sportive richiedenti:

1. avere sede legale in Chieri;
2. svolgere attività di livello agonistico o promozionale in Chieri e/o nei comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero T.se, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Castelnuovo Don Bosco, Isolabella, Marentino, Monbello T.se, Montaldo T.se, Moriondo T.se, Pavarolo, Pecetto T.se, Pino T.se, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Villanova d'Asti;
3. avere accreditato un settore giovanile secondo le rispettive Federazioni o Enti Sportivi, composto da almeno il 90% di atleti tesserati residenti in Chieri (almeno il 45% del totale generale) e/o nei comuni di cui all'allegato (A).
4. svolgere attività sportiva a favore dei disabili, debitamente riconosciuta da una Federazione o da un Ente di Promozione sportiva, oppure condivisa dal Comune a seguito dell'accettazione di uno specifico progetto.

I gruppi liberi spontanei o le società senza settore giovanile potranno usufruire dell'assegnazione di ore - palestre solo per gli spazi eccedenti l'assegnazione alle associazioni rispondenti ai requisiti precedenti.

ART. 9 –

Una Società Sportiva può richiedere ore di palestra esclusivamente per le proprie attività istituzionali. Sono considerate tali le attività sportive rivolte alle fasce di età ufficialmente riconosciute dal proprio Ente Federale (e/o Promozionale e/o di Avviamento allo Sport) di riferimento, limitatamente allo/agli sport dichiarati dal sodalizio nel proprio Statuto o, in subordine, comunque effettivamente praticati negli ultimi cinque anni.

ART. 10 –

Ad ogni Società richiedente viene annualmente riconosciuto un monte ore minimo, stabilito annualmente a seconda delle richieste, proporzionale al numero di squadre che la compongono, all'attività svolta, al numero di atleti tesserati.

Eventuali richieste di ore in eccedenza possono essere soddisfatte solo nel caso in cui, al termine di tutte le assegnazioni nel rispetto del presente articolo, restino ancora disponibili spazi inutilizzati.

Nel caso in cui due o più squadre della stessa Società risultino formate dagli stessi componenti (od anche solo dalla metà più uno di loro) le ore di allenamento, con esclusione quindi di quelle partite, vengono comunque attribuite una sola volta.

Eventuali richieste formulate da Società praticanti discipline sportive che si svolgono all'aperto sono prese in considerazione solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste delle altre. Sono classificate come discipline praticate all'aperto tutte quelle il cui massimo livello nazionale di partita o gara non si svolge al coperto.

ART. 11 –

Le palestre comunali vengono assegnate, in sedute pubbliche aperte, ai diversi sodalizi tenendo conto delle specifiche attrezzature presenti e/o delle caratteristiche tecniche dei singoli impianti nonché delle necessità del singolo sport e del livello agonistico in cui militano le singole squadre. Le migliori strutture sono prioritariamente attribuite ai gruppi impegnati nei livelli agonistici maggiori e, a decrescere, ai seguenti.

ART. 12 –

Nell'ipotesi in cui nessuna struttura comunale esistente sia idonea a garantire l'attività del livello agonistico raggiunto da una disciplina sportiva, il Servizio Educativo e Sport valuterà, anche in base alle compatibilità finanziarie, la possibilità di reperimento di idonea struttura, con un costo orario che, nel rispetto della legge, mantenga lo stesso rapporto spese reali/tariffa comunale applicato per le altre palestre.

Il presente articolo trova applicazione nella sola ipotesi in cui il livello agonistico di cui sopra sia stato raggiunto per meriti acquisiti sul campo nei cinque anni precedenti; nulla è dovuto negli altri casi.

ART. 13 –

La domanda per l'assegnazione delle ore per l'anno sportivo successivo deve venire presentata ogni anno entro il 31 luglio. Entro il 30 settembre l'ufficio comunale competente comunica il monte ore assegnato ad ogni Società per l'anno sportivo successivo. Da agosto sino al 30 settembre, le ore di palestra saranno assegnate su specifica richiesta della singola Società rispettando, indicativamente, gli orari e i giorni di utilizzo della stagione precedente.

La domanda di assegnazione, unitamente a tutti i dati richiesti, deve venire compilata, in ogni sua parte, su modulo appositamente predisposto dal competente ufficio comunale e tale da responsabilizzare pienamente, il legale rappresentante. E' facoltà del Servizio Educativo e Sport effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di formulazione della domanda di assegnazione. Inoltre, ogni anno tale Servizio effettuerà controlli su alcune Società, scelte a caso che dovranno presentare, entro 30 gg. dalla richiesta comunale, tutta la documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato. In caso di oggettiva disparità tra quanto dichiarato e quanto riscontrato in sede di controllo, qualora il fatto non costituisca in sé atto più grave e come tale perseguibile in sede giudiziaria, alla Società in questione verranno ricalcolate le ore sulla base dei dati reali e da tale monte ore sarà decurtato, a titolo di penalità, un terzo del totale. Detta penalità sarà automaticamente applicata anche per l'anno sportivo successivo.

ART. 14 –

Le ore di palestra assegnate non sono subappaltabili e possono venire utilizzate esclusivamente per le specifiche discipline per le quali sono state richieste.

Il mancato rispetto della presente norma comporta la perdita delle ore in oggetto.

E' comunque facoltà delle singole Società ottimizzare, tramite redistribuzione al proprio interno, le ore ottenute in assegnazione.

ART. 15 –

Le tariffe di utilizzo degli impianti saranno stabilite annualmente nell'ambito della definizione dei costi dei servizi pubblici comunali.

Il pagamento delle tariffe sarà suddiviso, indicativamente, in rate trimestrali con conteggi eseguiti dal competente Servizio Educativo e Sport.

La non regolarizzazione del pagamento delle tariffe, entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, comporterà un richiamo scritto che automaticamente fisserà il pagamento entro 15 giorni dalla data di spedizione della nota. Scaduto tale termine verrà applicata alla somma l'interesse di mora e sarà emesso, dal Dirigente del Servizio Educativo e Sport, un provvedimento di divieto di utilizzo degli impianti sportivi comunali per la società morosa, revocabile con apposito provvedimento a pagamento effettuato.

Le società sportive inadempienti rispetto ai pagamenti non saranno ammesse all'assegnazione ore – palestre dell'anno successivo.

ART. 16 –

Il pagamento delle ore di utilizzo degli impianti sarà effettuato sulla base delle ore assegnate e terminerà con la fine dell'anno scolastico. L'utilizzo degli impianti durante la chiusura scolastica dovrà essere oggetto di richiesta specifica con conseguente autorizzazione comunale. La società assegnataria di ore palestra non regolarmente utilizzate, oltre che incorrere nelle sanzioni di cui all'art.13, dovrà comunque versare la quota di utilizzo per tutto l'anno sportivo, salvo nuova assegnazione dello spazio ad altra società. E' concessa l'interruzione dell'utilizzo degli impianti a partire dal 15 maggio previa apposita disdetta scritta con preavviso minimo di 10 giorni.

ART. 17 –

La società che, attraverso il comportamento di propri tesserati e/o sostenitori, dovesse arrecare danni ai locali sportivi, ai servizi annessi ed alle attrezzature sportive, sarà tenuta al rimborso della riparazione o della sostituzione di quanto danneggiato, anche nel caso che il danno sia stato causato da una società ospite.

ART.18 –

Durante le ore di allenamento o di gara, dove sia vietato l'accesso al pubblico, potranno accedere all'interno dell'impianto sportivo solo le persone autorizzate (tesserati, arbitri, accompagnatori). Sarà consentito l'accesso al campo per destinazione del piano palestra solo alle persone munite di scarpe ginniche adatte alla pavimentazione esistente. Oltre alle normative di leggi vigenti in merito di divieti di attività varie in luoghi pubblici, è inoltre vietato l'introdurre animali, cicli e motocicli ecc..

ART. 19 –

Ogni impianto, a seconda delle proprie caratteristiche, avrà una specifica normativa che regolerà annualmente gli orari di apertura e chiusura, di accesso o meno di pubblico e la presenza costante, parziale o meno, di un custode. La mancata presenza del custode comporterà una sottoscrizione di responsabilità da parte del legale rappresentante della società, circa il controllo complessivo dell'impianto, dello spegnimento delle luci e della chiusura dei locali della palestra.

ART. 20 –

Il legale rappresentante della società sportiva è responsabile degli eventuali infortuni occorsi nelle palestre comunali durante lo svolgimento dell'attività del proprio sodalizio.

TITOLO V^ - FAIR PLAY

ART. 21 –

La Città di Chieri, tramite il presente regolamento, adotta il Codice Europeo di etica sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo Sport, riuniti a Rodi, nel maggio del 1992.

Il Codice è rivolto alle Istituzioni e agli adulti che hanno un'influenza diretta o indiretta sull'educazione e la partecipazione dei giovani allo sport.

Il Codice presuppone sia il diritto dei bambini e dei giovani a praticare uno sport e a trarne soddisfazione, sia le responsabilità delle istituzioni e degli adulti nel promuovere il fair play e nel garantire che questi diritti vengano rispettati.

TITOLO VI^

ART. 22 –

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio per 15 giorni successivamente alle esecutività della deliberazione di approvazione.